

A. SPITALER, *Das Doppelbesteuerungsproblem bei den direkten Steuern*, un vol. di pagg. 678, Reichenberg, Gebrüder Stiepel Ges., 1936.

Questa opera ponderosa dello Spitaler, rappresenta quanto di più completo si possa consultare sui problemi della doppia imposizione. La vasta letteratura internazionale su questo argomento, rivive opportunamente ricordata ed ordinata in modo da dare al lettore gli elementi per approfondire, eventualmente, singoli aspetti dei complessi problemi che solleva la tassazione da parte di più soggetti attivi (diversi Stati o enti interni facenti capo ad una federazione di Stati come organizzazione politica unitaria), nonchè la tassazione di uno stesso oggetto imponibile a mezzo di uno o più tributi, oppure una o più volte.

Naturalmente i tributi che maggiormente interferiscono nei rapporti economici internazionali (se si prescinde dai dazi, figura avente caratteri e fini parzialmente fiscali) sono costituiti dalle imposte dirette dei vari paesi. Nei confronti di questi istituti tributari, specie nel dopoguerra, è stata attivissima l'opera di ricerca, sollecitata anche da organismi internazionali, allo scopo di fornire una soluzione adeguata della questione dei limiti della sovranità territoriale tributaria dei singoli Stati. Accanto, quindi, a studi di singoli, a Ginevra specialmente, all'Aja ed altrove, sono stati patrocinati delle ricerche tendenti a studiare nelle sue cause la doppia imposizione internazionale e ad affacciare le soluzioni che, praticamente, si risolvono nelle convenzioni internazionali che consacrano dei principi generali a cui gli Stati aderenti subordinano i limiti della tassazione di redditi di imprese agenti in più territori statali. Analoghi sono i problemi della doppia tassazione nell'ambito dell'ordinamento tributario di singoli Stati.

Lo Spitaler, nel suo diligentissimo studio che esaurisce la rassegna critica delle trattazioni finora note, riferisce il problema specifico ai principi della teoria finanziaria. Non vi è forse argomento che si presti più di questo alla fusione razionale della scienza delle finanze con il diritto finanziario, ai fini della applicazione dei principi rispettivi per la soluzione di un problema concreto di portata generale. Come caso che presuppone tali premesse teoriche, il problema della tassazione ha dato modo all'A. di richiamare le teorie finanziarie prevalenti nei vari paesi.

Non si può dire che il concetto di doppia imposizione, sia delimitato attraverso un'unica definizione. Talvolta — come appare da questo volume — si ritiene come circostanza che caratterizza il processo, la identità dei soggetti passivi, nei confronti di distinti istituti tributari. Tal'altra si crede che si abbia doppia imposizione quando si riscontrino identità di oggetto imponibile ai fini di distinti istituti tributari. Infine ad altri appare classificabile fra i casi della doppia imposizione, quello della tassazione dello stesso oggetto o soggetto passivo da parte di diversi enti pubblici (Stato federale, singoli stati, Province, Comuni) nell'ambito della stessa organizzazione statale, e quindi a prescindere dai rapporti internazionali.

Non si vuol discutere sulla portata delle singole definizioni. Lo stesso autore non può fare a meno di riconoscere le argomentazioni (per l'Italia di Einaudi e di Griziotti) che vero e proprio conflitto di competenza e doppia imposizione vi è nei casi in cui lo stesso oggetto imponibile venga colpito da più soggetti attivi internazionali, per la stessa causa economica o per lo stesso titolo giuridico che su quella riposa in gran parte.

Parimenti nell'ambito dello Stato, si può dire che si abbia doppia imposizione in senso stretto, quando lo stesso oggetto imponibile venga colpito d'imposta da un soggetto attivo di imposizione più volte, allo stesso titolo giuridico e per la stessa causa economica.

Ma, a differenza di quanto comunemente si afferma e da quanto appare anche dalla trattazione dello Spitaler, non mi pare che si possa far rientrare nel processo e nella teoria della doppia imposizione, la tassazione dello stesso oggetto imponibile da parte di più enti nell'ambito della organizzazione di singoli Stati. In altri termini nei casi di finanza composta (cioè di Federazioni come quella americana o svizzera) la tassazione del reddito prodotto a mezzo di imposte dirette reali da parte dello Stato federale, dei singoli Stati aderenti alla federazione, nonchè da parte dei dipartimenti e dai Comuni o di altri enti locali, non mi sembra determini un processo di doppia imposizione. Tale è la mia convinzione anche nei casi di rapporti fra finanza statale e degli enti locali, negli stati unitari.

Trattasi di modalità amministrativa a cui corrisponde una ripartizione giuridica

dell'imponibile unico nazionale, mediante comunione dei cespiti formale od effettiva, processo insopprimibile storicamente e, peraltro, logico.

Nè collocherei fra i casi di doppia imposizione, quelli riguardanti, ad esempio, la tassazione della stessa merce più volte allo stesso titolo, come avviene per la cosiddetta tassa sugli scambi commerciali. Tali casi hanno contenuto ben diverso da quello che rivela un vero conflitto di competenza nella tassazione e un aggravio non giustificato da una razionale interpretazione delle leggi di distinti stati agli effetti della applicazione di imposte dirette sul reddito.

Come vedesi, la materia è talmente controversa, che l'opera dello Spitaler che giudico la più aggiornata dal punto di vista dottrinario e del diritto positivo interno ed internazionale, riesce indispensabile a chiunque voglia accingersi ad una indagine sull'argomento. A prescindere dalla finalità di compiere indagini particolari, l'opera in oggetto è da segnalarsi agli studiosi di finanza pubblica, per i riferimenti continui che vi sono ai principi teorici della scienza delle finanze (come economia finanziaria) ed al diritto finanziario interno ed internazionale.

E. D'ALBERGO

## DOTTRINE E PROBLEMI SOCIALI

G. DEL VECCHIO, *Saggi intorno allo Stato*, un vol. di pagg. 245, Roma, Istituto di filosofia del Diritto, 1935.

Le pubblicazioni dell'Istituto di filosofia del diritto della R. Università di Roma si iniziano sotto i migliori auspici. La nuova collezione si inaugura infatti con un volume dovuto alla penna del suo insigne Direttore e dove egli ha raccolto alcuni suoi più recenti scritti intorno a un problema fondamentale di filosofia e di teoria generale, quello del rapporto tra Stato e diritto. Benchè già noti e diffusi, questi saggi traggono dal loro accostamento il vantaggio di lasciar scorgere in modo più evidente di quando si presentavano isolati, alcuni principi fondamentali cui tutti rispondono, principi di cui viene così ribadita l'impostazione nella fecondità stessa della loro applicazione; da ciò l'importanza e l'interesse di una rilettura di questi saggi.

Riassumere compiutamente, e in breve spazio, il pensiero dell'A. non è facile; basterà qui ricordare come anche egli ammetta che l'essenza logica del diritto non postula necessariamente lo Stato, ma come lo Stato, peraltro, sia richiesto e divenga necessario poichè si ponga mente al concetto di positività del diritto; e la positività è il modo con cui il diritto si erige a sistema, si afferma e si fa valere (*Sulla statualità del Diritto*). Da ciò ancora il dinamismo dello Stato, il quale deve continuamente affermarsi e prevalere, assorbendo nel suo sistema quel diritto che sgorga da molteplici fonti che talora minacciano addirittura di sopraffarlo (*Le crisi dello Stato*). Ma lo Stato non è qualcosa di estraneo e di avulso dall'individuo, all'incontro come volontà super-individuale, esso riproduce, per così dire, a grandi dimensioni, lo stesso individuo. Il riconoscimento dell'individuo e dei suoi diritti nello Stato è dunque qualcosa di essenziale all'esistenza logica dello Stato medesimo (*Individuo, Stato e Corporazione*); il profondo valore etico del diritto e quindi dello Stato che ne traduce in atto la positività, sta appunto nel riconoscimento dell'altrui subiettività, che è momento necessario per lo sviluppo completo della *personalità*, in cui l'A. ritrova l'essenza stessa dell'etica (*Etica, Diritto e Stato*). Il diverso grado di positività spiega poi facilmente la posizione dello Stato nella società degli Stati e il valore del diritto internazionale (*Stato e società degli Stati*).

Questo, ed imperfettamente, lo schema del volume, cui non solo la profondità del contenuto, così interessante ed attuale, ma la chiarezza dell'esposizione non mai disgiunta da una caratteristica dignità di espressione, conferisce un tono singolare che molto gioverà a diffonderlo anche oltre la stretta cerchia dei cultori di filosofia del diritto.

In appendice sono alcuni brevi scritti intorno ad alcuni aspetti dello Stato fascista.

A. AMORTH